

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

PROVINCIA DI LODI



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI
CONTRIBUTI ECONOMICI DI CARATTERE
SOCIO ASSISTENZIALE E PER LA
DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE
AI COSTI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE

PREMESSA

PARTE PRIMA: ASSISTENZA ECONOMICA ALLE PERSONE ED AI NUCLEI FAMILIARI

- Articolo 1. Finalità
- Articolo 2. Riferimenti legislativi.
- Articolo 3. Destinatari
- Articolo 4. Definizione dello stato di bisogno-minimovitale-soglia di disagio
- Articolo 5. Procedure d'ammissione
- Articolo 6. Valutazione della richiesta
- Articolo 7. Definizione delle priorità di intervento
- Articolo 8. Ricorsi
- Articolo 9. Esito del Ricorso
- Articolo 10. Determinazione del reddito
- Articolo 11. Tipologia degli interventi
- Articolo 12. Controlli Amministrativi
- Articolo 13. Modalità di erogazione dei contributi economici

PARTE SECONDA: INTEGRAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI NON COMUNALI

- Articolo 14. Finalità
- Articolo 15. Definizione delle tipologie di servizi
- Articolo 16. Riferimenti Legislativi
- Articolo 17. Procedure per la determinazione dell'integrazione al costo dei servizi

PARTE TERZA: NORME PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE) IN GESTIONE DIRETTA

- Articolo 18. Finalità
- Articolo 19. Destinatari
- Articolo 20. Tipologia degli interventi

CAPO I° ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 21. Finalità del servizio

Articolo 22. Destinatari

Articolo 23. Modalità di attivazione del servizio SAD

Articolo 24. Criteri di ammissione

Articolo 25. Cessazione, sospensione o riduzione dei servizi

Articolo 26. Competenze sul funzionamento dei servizi

Articolo 27. Carattere delle prestazioni

Articolo 28. Prestazioni del servizio di assistenza domiciliare

Articolo 29. Personale

Articolo 30. Rapporto tra il personale ed i destinatari del servizio

Articolo 31. Diritti e doveri dell'utenza

Articolo 32. Rapporti con altri enti ed istituzioni

Articolo 33. Integrazione con i servizi sanitari

Articolo 34. Partecipazione al costo del servizio

Articolo 35. Ricorsi

CAPO II° PASTI AL DOMICILIO

Articolo 36. Pasti al domicilio

CAPO III° TRASPORTO ASSISTENZIALE

- Articolo 37. Servizio di trasporto assistenziale
- Articolo 38. Finalità
- Articolo 39. Obiettivi
- Articolo 40. Utenti destinatari
- Articolo 41. Prestazione
- Articolo 42. Modalità di accesso
- Articolo 43. Valutazione della richiesta
- Articolo 44. Carattere delle prestazioni
- Articolo 45. Tipologia dei trasporti
- Articolo 46. Compartecipazione economica al servizio
- Articolo 47. Sospensione del servizio
- Articolo 48. Addetti al trasporto sociale

PARTE QUARTA: NORME COMUNI

- Articolo 49. Procedure per la determinazione dell'integrazione al costo dei servizi
- Articolo 50. Controlli amministrativi
- Articolo 51. Norme di salvaguardia
- Articolo 52. Disposizioni finali

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità alle quali il Comune, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 deve attenersi per la concessione di contributi, assicurando l'equità e la trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

In base all'art. 118 della Costituzione Italiana, all'art. 6 della legge n. 328/2000, nonché in base all'art. 13 della Legge Regionale 3/2008, il Comune è titolare degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, svolti a livello locale, sia che vengano erogati in conduzione diretta dal Comune stesso, sia che vengano affidati dal Comune alla gestione di altri soggetti di diritto pubblico o privato.

Le prestazioni sociali agevolate e i servizi a domanda individuale sono destinate alle seguenti tipologie di cittadini residenti nel Comune:

- Minori;
- Anziani;
- Persone con disabilità;
- Famiglie in gravi situazioni socio-economiche;
- Immigrati;
- Persone con vissuto di dipendenze;
- Persone con sofferenza psichiatrica.

L'attivazione degli interventi e dei servizi è finanziata con risorse proprie del Comune e con risorse trasferite dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dall'ambito Distrettuale, tenendo altresì conto degli apporti del privato sociale e della società civile. L'erogazione di servizi e interventi è comunque effettuata sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

PARTE PRIMA

Articolo 1. FINALITA'

La presente sezione del Regolamento disciplina gli atti dell'Amministrazione Comunale in merito alla concessione di contributi economici e sussidi a persone e nuclei familiari.

Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona il Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio, garantisce assistenza economica finalizzata a :

- a) Contribuire a ridurre o rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali che provocano l'insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali.
- b) Superare, nel limite del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione privilegiando i servizi e gli interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni.
- c) Favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale al fine di fornire risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto alla specificità degli interventi e dei bisogni individuali.
- d) Stimolare e recuperare l'autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.

- e) Tendere a realizzare una equità economica tra i cittadini con risorse e redditi differenti nel momento in cui gli stessi si avvalgono dei servizi di rilevanza sociale, anche non direttamente gestiti, organizzati o disciplinati dal Comune.

Articolo 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, il Regolamento è adottato ad integrazione della normativa vigente:

- a) Costituzione della Repubblica Italiana art. 2, 3, 24, 31, 38 e 118;
- b) Decreto del Presidente della Repubblica n.616 del 24 luglio 1977 art. 23-25;
- c) Legge Regionale 1/1986;
- d) Legge Regionale 3/2008;
- e) Legge 328/2000 "legge quadro in materia di assistenza" art. 22, 23, 25;
- f) Codice Civile art. 433 e seguenti;
- g) Decreto Legislativo 267/2000;
- h) Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 1 e 12;
- i) Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 "definizione di criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art.59 comma 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- j) Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130;
- k) Piano Sociale Nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Articolo 3. DESTINATARI

Gli interventi economici sono rivolti ai singoli e ai nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o che si trovano in situazione temporanea di emergenza.

Possono richiedere le prestazioni di assistenza disciplinate dal presente regolamento le persone residenti nel Comune

- a) di cittadinanza italiana in condizioni di eguaglianza e senza distinzione di sesso, lingua, convinzioni religiose ed opinioni politiche, nonché condizioni personali e sociali,
- b) Cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti,
- c) Cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, o della carta di soggiorno, nel rispetto degli accordi comunitari ed internazionali vigenti e con le modalità e nei limiti previsti dalle leggi nazionali e regionali di settore,
- d) Cittadini occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, qualora si verificano inderogabili e temporanee necessità socio assistenziali che richiedono interventi non differibili. In questi casi il comune, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente, applicherà le modalità di attribuzione degli oneri al comune di residenza.

Articolo 4. DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO- MINIMO VITALE- SOGLIA DI DISAGIO

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) Condizione di indigenza e comprovato bisogno per insufficienza di reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi componenti ed in mancanza

- delle persone tenute a provvedere, secondo l'art. 433 del codice civile, o che di fatto non vi provvedono;
- b) Incapacità totale o parziale di un soggetto che vive solo a provvedere autonomamente a sé stesso;
 - c) Grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno o più dei propri membri,
 - d) Esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi sopraccitati, a causa delle quali singoli o famiglie siano esposti a rischi di emarginazione,
 - e) Assoggettazione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano interventi e prestazioni socio-assistenziali,
 - f) Il singolo o il nucleo familiare deve essere altresì privo di patrimonio mobiliare e/o immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale.

Per Minimo Vitale si intende il livello minimo economico che consente alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento dei bisogni essenziali di vita sia materiali sia sociali.

Il Comune si attiene alle indicazioni del Decreto Legislativo 109/1998 che individua i livelli di Minimo Vitale da assumere in riferimento ai nuclei familiari di diversa composizione, le relative modalità di aggiornamento e le eventuali detrazioni al fine del calcolo del reddito familiare

Il Comune di Castiglione d'Adda assume, quale valore economico del “**minimo vitale**” per un individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo lordo corrispondente al trattamento annuo minimo di pensione INPS, da rivalutarsi ogni anno secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con I.S.E.E. inferiore o uguale al “**minimo vitale**”, pertanto, è riconosciuto dall'Amministrazione Comunale, in sede di determinazione annuale delle tariffe per i servizi comunali, il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso in esenzione alla prestazione o nel pagamento di una tariffa costante pari al minimo.

Per “**soglia del disagio**” s'intende la condizione economica al di sotto della quale un individuo può iniziare a trovarsi in condizioni di difficoltà, fino al raggiungimento del minimo vitale.

Il Comune di Castiglione d'Adda, in sede di determinazione annuale delle soglie I.S.E.E., individua, quale soglia di disagio, la soglia massima I.S.E.E. al di sopra della quale corrisponde una tariffa costante pari al massimo che può anche corrispondere al costo effettivo del servizio o ad una sua percentuale.

Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con I.S.E.E. inferiore o uguale alla “**soglia del disagio**”, ma superiore al “**minimo vitale**”, è riconosciuta, invece, una riduzione sulla tariffa di accesso prevista per i servizi attivati dal Comune in campo socio-assistenziale.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo non costituisce il sorgere di alcun diritto, dovendo, comunque, essere completata l'istruttoria e valutata l'ammissibilità in seguito ad un esame documentale della situazione socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare, svolta dall'Ufficio Servizi Sociali.

Articolo 5. PROCEDURE PER L'AMMISSIONE

Le richieste di ammissione alle provvidenze economiche devono essere presentate su apposito modulo, dirette al Sindaco e all'Ufficio Servizi alla Persona, e consegnate all'Ufficio Protocollo.

Le istanze presentate devono contenere le certificazioni relative alla situazione reddituale (ISEE) familiare e personale in osservanza del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 109 come successivamente modificato con D. Lgs. N. 130 del 3 maggio 2000 e di ogni altra documentazione ritenuta utile per l'accertamento dello stato di bisogno.

Le persone che presentano istanza per ottenere benefici economici da parte del Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare la finalità dell'intervento. Nella stessa dichiarazione dovrà essere, altresì, precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa dichiarazione si riferisce, di contributi e/o finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che lo eroga.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e nei confronti dei componenti il suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio competente provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni di Volontariato. La domanda può essere presentata, altresì, anche dai familiari o dall'Amministratore di Sostegno.

Articolo 6. VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

Le richieste pervenute vengono prese in esame dall'Ufficio Servizi Sociali che individua gli interventi più rispondenti al bisogno dell'interessato e li sottopone al parere della Giunta Comunale.

In riferimento alla disponibilità di Bilancio la Giunta Comunale può stabilire un limite massimo annuale di erogazione dei contributi al medesimo utente.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, possono essere eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo della Polizia Locale e/o Guardia di Finanza.

Nella formulazione del progetto di intervento, l'assistente sociale, nel caso in cui la richiesta possa essere accolta, può tenere in considerazione anche eventuali spese, documentate, socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Articolo 7. DEFINIZIONE DELLA PRIORITA' D' INTERVENTO

I benefici economici saranno assegnati in base allo stato di bisogno dei richiedenti.

Tra i destinatari degli interventi economici, il Comune garantisce in via prioritaria il diritto alle prestazioni in favore delle fasce sociali più deboli: minori a rischio, anziani ultrasessantacinquenni, inabili fisici e/o psichici, soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Articolo 8. RICORSI

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso, scritto e motivato al Responsabile del competente Servizio entro 10 (dieci) giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Articolo 9. ESITO DEL RICORSO

Entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, il Responsabile del Servizio, valutati gli ulteriori elementi presentati a cura del ricorrente, e sentito il parere dell'Assistente Sociale di riferimento, decide nel merito.

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre ulteriori nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

La decisione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

In caso di accoglimento il Responsabile del Servizio dà attuazione al progetto di aiuto economico con propria determinazione.

Articolo 10. DETERMINAZIONE DEL REDDITO

I redditi considerati sono determinati in osservanza del decreto Legislativo 109/1998.

Situazioni ove siano presenti spese documentabili di particolare entità ed improrogabili, verranno valutate dall'Ufficio Servizi Sociali ai fini dell'erogazione di contributi economici.

Ai sensi dell'art. 3 commi 2 e 2-ter, del Decreto Legislativo 109/1998 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, per le prestazioni sociali agevolate rivolte a persone con Handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5.02.1992 n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrassessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla commissione competente, il nucleo familiare può coincidere con il singolo individuo. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo 109/1998.

L'Amministrazione Comunale di Castiglione d'Adda, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, provvede ad adeguare alla nuova disciplina (DPCM recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente –ISEE-) i propri atti normativi necessari all'erogazione delle prestazioni nei termini previsti dalle disposizioni nazionali (nuovo modello D.S.U. – Dichiarazione Sostitutiva Unica da adottarsi dal MPLS entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DPCM di revisione dell'ISEE).

Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti, continuano ad essere erogate fino alla data di emanazione dei nuovi atti normativi regolamentati da parte dell'ente erogatore e comunque non oltre i dodici mesi dall'entrata in vigore del nuovo modello tipo della D.S.U..

Articolo 11. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

L'assistenza economica si articola nei seguenti interventi:

- a) contributo straordinario;
- b) contributi economici temporanei;
- c) contributo a titolo di anticipazione;
- d) contributi economici per gli inserimenti lavorativi, borse lavoro;

- e) buoni spesa;
- f) contributi economici a sostegno dell'affido familiare.

Articolo 12. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione, avvalendosi anche dell'ausilio degli uffici competenti quali ad esempio l'Ufficio anagrafe, l'Ufficio Tributi, l'Ufficio Urbanistica, la Motorizzazione, il Ministero delle Finanze, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai fini dell'accoglimento della domanda, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

E' garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003). Gli atti e i documenti raccolti nel corso dell'istruttoria verranno conservati nel fascicolo relativo all'interessato, che viene depositato negli schedari presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Articolo 13. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

La concessione degli interventi economici è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce tra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

Gli interventi sono deliberati dalla Giunta Comunale, che eroga le provvidenze economiche a condizione che vengano rispettati i vincoli e le procedure esplicitati nel presente regolamento.

Qualora non vi sia adesione e mantenimento del progetto concordato e/o in caso di dichiarazioni non veritiere accertate dall'Amministrazione Comunale, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante, si procederà alla revoca del contributo, con eventuale recupero di quanto già versato.

PARTE SECONDA: INTEGRAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI NON COMUNALI

Articolo 14. FINALITA'

Il comune eroga dei contributi economici quale integrazione al pagamento delle rette di frequenza o permanenza presso servizi diurni o residenziali non Comunali (RSA, CDI, CSE, CDD) qualora il reddito della persona, della famiglia e/o dei parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, non permetta la copertura totale o parziale delle stesse.

In assenza di obbligati per legge l'impegno al pagamento della retta di degenza presso le strutture di ricovero di cittadini indigenti è a carico del Comune.

Il comune è obbligato ad intervenire dal momento in cui saranno esaurite le sostanze proprie dell'utente.

Per i cittadini non residenti o che abbiano acquisito la residenza nel comune di Castiglione d'Adda successivamente al ricovero nella Residenza socio assistenziale, l'onere del pagamento rimane in carico all'ultimo comune di residenza.

Articolo 15. DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZI

Il Comune interviene nella rete del sistema locale delle unità d'offerta sociale, anche attraverso prestazioni sociali di rilevanza sanitaria nell'ambito dei servizi socio-sanitari.

Le unità d'offerta sono individuate nell'ambito delle tipologie dei cittadini residenti nel territorio comunale:

A. Minori

- Servizi per la prima infanzia: asili nido, spazio gioco/socializzazione, scuola dell'infanzia;
- Servizio di pre e post scuola;
- Centri ricreativi estivi;
- Centri di aggregazione giovanile;
- Assistenza Domiciliare Minori;
- Assistenza educativa minori;
- Servizio affido;
- Servizi tutela minori;
- Trasporto scolastico;
- Mensa scolastica

B. Anziani

- Servizio di Telesoccorso;
- Centri Diurni Integrati (CDI) sistema socio sanitario;
- Residenze Sanitarie Assistenziali RSA: sistema socio sanitario;
- Centri Diurni (sociali) per anziani

C. Persone con disabilità

- Servizio di Telesoccorso;
- Servizi Diurni: Centri diurni disabili gravi CDD (sistema socio-sanitario), Servizio di Formazione all'autonomia SFA (sistema socio-assistenziale), centro Socio-Educativo CSE (sistema socio-assistenziale);
- Residenze socio-Sanitarie per disabili gravi RSD (sistema socio-sanitario), Comunità Socio-sanitarie CSS (sistema socio-assistenziale/sanitario);
- Servizio di inserimento lavorativo.

A. Servizi per la prima infanzia

Asilo nido: è l'unità d'offerta alla quale possono accedere i bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Il servizio può essere fornito in conduzione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale o in regime di convenzione con un soggetto pubblico- privato accreditato. La richiesta di agevolazione viene intesa per l'anno educativo.

Spazio gioco-socializzazione: è un'unità d'offerta destinata ai bambini 0-3 anni. Il servizio può essere fornito in conduzione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale o in regime di convenzione con un soggetto pubblico-privato accreditato. La richiesta di agevolazione viene intesa per l'anno educativo.

Scuola dell'infanzia: è un'unità di offerta destinata normalmente ai bambini da 3 a 5 anni. Il servizio può essere fornito in conduzione diretta da parte dello stato, da parte

dell'Amministrazione Comunale o in regime di convenzione con un soggetto pubblico-privato accreditato. La richiesta di agevolazione viene intesa per l'anno educativo.

Servizio di pre e post scuola: è un'unità di offerta destinata agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria. Il servizio può essere fornito in conduzione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale, in appalto o in convenzione con le istituzioni scolastiche. Il servizio viene erogato preferibilmente nelle strutture dei plessi scolastici in orari anticipati e posticipati rispetto all'orario curricolare. Le forme organizzative sono dettate dall'atto amministrativo istitutivo del servizio. La richiesta di agevolazione viene intesa per l'anno educativo.

Centri ricreativi estivi diurni e residenziali: è l'unità di offerta rivolta agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il servizio può essere fornito in conduzione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale o esternalizzata a soggetto privato. La richiesta di agevolazione viene intesa per limitatamente al periodo di funzionamento.

Centri di Aggregazione Giovanile: è un'unità di offerta per la generalità dei giovani. Il CAG ha lo scopo di offrire un'ampia gamma di opportunità di impegno ed utilizzo del tempo libero, la possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti. Esso favorisce nell'utenza un corretto sviluppo psicofisico ed attua un intervento di prevenzione della devianza giovanile. Il servizio può essere gestito in conduzione diretta dal singolo comune o delegato a un diverso ente gestore.

Assistenza domiciliare Minori (ADM): è un'unità di offerta svolta dal servizio sociale professionale rivolta a famiglie e minori in situazioni di fragilità. Essa si esplica con l'intervento di una figura educativa di sostegno, in connessione con il servizio di tutela minori. Il servizio può essere gestito in conduzione diretta dal singolo Comune o esternalizzato a un diverso ente gestore. Le modalità di erogazione vengono definite in base alla lettura dei bisogni espressi dai singoli casi e con l'individuazione di un progetto educativo rivolto al minore e al suo contesto familiare. Il servizio svolge la propria attività fino al superamento del bisogno.

Assistenza educativa minori: è un'unità di offerta rivolta agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola dell'obbligo con problemi cognitivo-comportamentali e/o in situazioni di riconoscimenti di disabilità. La condizione di bisogno è riconosciuta dall'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'infanzia e Adolescenza dell'Azienda Ospedaliera. Il servizio può essere gestito in conduzione diretta dal singolo Comune o esternalizzato a un diverso ente gestore. Le modalità di erogazione del servizio vengono definite sulla base della lettura dei bisogni espressi dai singoli casi e accertati dalla UONPIA competente attraverso l'individuazione di progetti educativi personalizzati rivolti al minore. Il servizio svolge la propria attività fino al termine del percorso scolastico.

Servizio affidi: è un'unità di offerta erogato dal servizio sociale professionale attraverso cui il minore incontra una famiglia che lo accoglie ed assicura una risposta ai suoi bisogni affettivi, educativi e di accadimento, per un tempo determinato, senza interrompere i rapporti con la propria famiglia di origine. Essa è in relazione con il servizio di tutela minori. Il servizio può essere gestito in conduzione diretta dal singolo comune o esternalizzato a un diverso ente gestore.

Servizio di tutela Minori: è un'unità di offerta erogato dal servizio sociale professionale che ha come destinatari i minori in situazioni di pregiudizio (abuso, maltrattamento, trascuratezza, conflittualità, penale minorile), sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, compresa la predisposizione di tutti gli interventi prescritti dall'autorità stessa. Il servizio può essere gestito in conduzione diretta dal singolo comune o delegato a un diverso ente gestore.

Trasporto Scolastico: è un'unità di offerta rivolta agli alunni della scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado allo scopo di garantire l'esercizio del diritto allo studio. Il servizio può essere gestito in conduzione diretta dal singolo comune o delegato a un diverso ente gestore. Il servizio viene organizzato sulla base dell'atto amministrativo istitutivo del servizio. La richiesta di agevolazione viene intesa per l'anno scolastico.

Mensa scolastica: è un'unità di offerta rivolta agli alunni della scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado allo scopo di garantire l'esercizio del diritto allo studio, sulla base dell'ordinamento scolastico. Il servizio viene organizzato sulla base dell'atto amministrativo istitutivo del servizio. La richiesta di agevolazione viene intesa per l'anno scolastico.

B. Servizi rivolti alla popolazione anziana

Sono servizi rivolti alla popolazione anziana, volti a fornire sostegno alle famiglie nel caso in cui i care giver necessitino di temporaneo sollievo e aiuto. I servizi per anziani sostitutivi delle famiglie sono quei servizi posti in essere qualora l'anziano, all'interno della famiglia o solo, viva in condizioni di oggettivo disagio (socio-sanitario - assistenziale) tali da richiedere l'accoglimento in strutture residenziali per un periodo di tempo limitato o definitivo. Tali servizi sono destinati prevalentemente ad anziani ultra-sessantacinquenni

Telesoccorso: è un'unità d'offerta che si attiva su chiamata telefonica rivolta a soggetti a rischio socio-sanitario. L'intervento ha lo scopo di garantire a tali persone un'assistenza tempestiva in situazioni di emergenza e la permanenza al proprio domicilio il più a lungo possibile. L'intervento è esternalizzato a un diverso ente gestore e viene effettuato fino al superamento del bisogno.

Centri Diurni Integrati CDI: sono un'unità d'offerta a ciclo continuativo diurno, destinati alle persone anziane non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. rientrano nel sistema socio-sanitario regionale. È a discrezione dell'ente gestore rendere i Centri fruibili anche alle persone anziane parzialmente autosufficienti. Perseguono gli scopi di riabilitazione (prevenzione terziaria) e di socializzazione secondaria. Possono essere gestiti in conduzione diretta dal singolo comune o esternalizzati a un diverso ente gestore. Questo servizio svolge la propria attività fino al superamento del bisogno dell'utente.

Residenze Sanitarie Assistenziali RSA: sono un'unità di offerta a ciclo continuativo residenziale, destinate a persone non autosufficienti. Esse rientrano nel sistema socio-sanitario regionale. È a discrezione dell'ente gestore renderle fruibili anche alle persone anziane parzialmente autosufficienti. Le RSA perseguono scopi di riabilitazione e mantenimento rispetto alle patologie invalidanti in atto. In queste unità di offerta sono previsti dei posti letto da destinare al sollievo o al pronto intervento delle persone assistite

al domicilio o fruitrici dei centri diurni. Le RSA possono essere gestite in conduzione diretta dal singolo Comune o esternalizzate ad un diverso ente gestore.

Centro Diurno Sociale per anziani: è un'unità d'offerta rivolta alle persone anziane in buone condizioni di salute. Il centro è un luogo di incontro e socializzazione dove si organizzano occasioni e manifestazioni ludico-ricreative di intrattenimento e si promuovono iniziative socio-culturali per il tempo libero.

C. Servizi rivolti alla popolazione in condizione di disabilità

Telesoccorso: è un'unità d'offerta che si attiva su chiamata telefonica rivolta a soggetti disabili a rischio socio-sanitario. L'intervento ha lo scopo di garantire a tali persone un'assistenza tempestiva in situazioni di emergenza e la permanenza al proprio domicilio il più a lungo possibile. L'intervento è esternalizzato a un diverso ente gestore e viene effettuato fino al superamento del bisogno.

Servizi diurni

Servizio di Formazione all'autonomia SFA: è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione ma di interventi a sostegno e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie, spendibili, per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare sociale e professionale. È un'unità di offerta rientrante nel sistema socio-assistenziale regionale. Il servizio è destinato a persone disabili di gravità medio-lieve, di età superiore ai 16 anni.

Centri socio educativi CSE: è un servizio sociale territoriale semi residenziale rivolto a persone con disabilità di media gravità di età superiore ai diciotto anni. Esso persegue gli scopi educativo, riabilitativo, assistenziale e di socializzazione secondaria. Rientra nel sistema socio assistenziale regionale.

Centro Diurno per persone con disabilità grave CDD: è un servizio semi residenziale per persone con disabilità grave, rivolto a soggetti di età superiore ai 18 anni (di norma fino ai 65). Persegue gli scopi educativo, riabilitativo, assistenziale e di socializzazione secondaria e rientra nel sistema sociosanitario regionale.

Servizi residenziali

Residenza sociosanitaria per persone con disabilità RSD: è un'unità di offerta destinata a persone con disabilità grave in costanza di sostegno familiare. Essa persegue gli scopi educativo, riabilitativo, assistenziale e di socializzazione secondaria e rientra nel sistema sociosanitario regionale. In questa unità di offerta sono previsti dei posti letto da destinare al sollievo e al pronto intervento delle persone assistite a domicilio o frequentanti i centri diurni.

Comunità Socio Sanitaria CSS: è un'unità di offerta consistente in una comunità alloggio o in un appartamento protetto, rientrante nel sistema socio-assistenziale regionale disponibili anche all'accoglienza di persone adulte con grave disabilità, prive del sostegno familiare. Essa, quando è scelta dall'utente, come dimora abituale, viene accreditata al sistema sociosanitario regionale. La CSS persegue gli scopi di mantenimento assistenziali e di socializzazione degli utenti.

Servizio di inserimento lavorativo: è un servizio che ha come destinatari soggetti appartenenti alle categorie protette, che non riescono ad accedere al mercato del lavoro attraverso gli ordinari canali. Essa si attua con la programmazione, il coordinamento e la gestione delle attività connesse all'inserimento e all'integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, invalide, con sofferenza psichiatrica in condizione di svantaggio.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo non costituisce il sorgere di alcun diritto, dovendo, comunque, essere completata l'istruttoria e valutata l'ammissibilità in seguito ad un esame documentale della situazione socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare, svolta dall'Ufficio Servizi Sociali, nonché la presenza e la disponibilità d'offerta del servizio stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 16. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 14 del presente regolamento si integra con la normativa vigente:

- a) Legge Regionale 1/1986;
- b) Piano Regionale Sociale approvato con delibera del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999 n. 759;
- c) Legge 328/2000 "legge quadro in materia di assistenza" art. 22, 23, 25;
- d) Codice Civile art. 433 e seguenti;
- e) Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 "definizione di criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art.59 comma 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- f) Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130;

Articolo 17. PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INTEGRAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

Le richieste di ammissione all'integrazione al costo delle strutture diurne o residenziali devono essere presentate su apposito modulo, dirette al Sindaco e all'Ufficio Servizi alla Persona, e consegnate all'Ufficio Protocollo.

Le istanze presentate devono contenere le certificazioni relative alla situazione reddituale (ISEE) familiare e personale in osservanza del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 109 e di ogni altra documentazione ritenuta utile per l'accertamento dello stato di bisogno.

Le persone ultra sessantacinquenni, non autosufficienti, ricoverate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali – RSA, operanti in regime di accreditamento, contribuiscono al costo non sanitario del servizio in base alla situazione economica del solo assistito, certificata dalla dichiarazione I.S.E.E.. Le provvidenze economiche assistenziali (pensione sociale, indennità di accompagnamento, ...) non essendo fiscalmente rilevanti, quale atto di liberalità dell'assistito, possono essere utilizzate a copertura della retta.

La persona ricoverata, nel contribuire al costo del servizio, deve tenere conto degli eventuali obblighi di mantenimento delle persone appartenenti al suo nucleo familiare.

Per le spese personali indifferibili, alla persona ricoverata viene lasciata la disponibilità di una somma minima mensile di denaro (da determinarsi dal competente Ufficio Servizi Sociali) per dodici mensilità, da aggiornare annualmente sui dati di inflazione computati dall'ISTAT.

Nell'eventualità in cui la retta di ricovero non sia integralmente coperta dal contributo dell'utente, la sua integrazione è a carico del Comune, fatto salvo l'intervento degli obbligati per legge.

Il gestore dell'unità d'offerta informa il Comune di provenienza della persona assistibile circa la richiesta di inserimento o, nei casi in cui l'inserimento sia disposto d'urgenza, informa dell'avvenuta accettazione.

I rapporti economici fra il comune e l'ente gestore sono stabiliti da specifici atti amministrativi.

PARTE TERZA: NORME PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE) IN GESTIONE DIRETTA

Articolo 18. FINALITA'

L'Amministrazione Comunale come esplicito nella premessa del presente regolamento assume la titolarità degli interventi e dei servizi socio assistenziali svolti a livello locale.

L'Amministrazione Comunale ha istituito il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), il Servizio di Trasporto Sociale e il Servizio dei Pasti al Domicilio rivolto agli anziani e diversamente abili (minori, adulti ed anziani) residenti nel territorio di Castiglione d'Adda, al fine di favorirne il mantenimento nell'ambiente sociale e familiare evitandone l'emarginazione e l'isolamento.

Il servizio ha come obiettivo quello di conservare e restituire all'utente assistito condizioni di autosufficienza psico-fisica-sociale, la cui mancanza è spesso causa di isolamento sociale e quindi di ricovero.

Articolo 19. DESTINATARI

Possono fruire del servizio di assistenza domiciliare, dei pasti al domicilio o del trasporto sociale, tutti i cittadini residenti nel comune di Castiglione d'Adda, anziani e diversamente abili, che si trovano nell'impossibilità di svolgere in autonomia alcune attività della vita quotidiana che si trovano nella condizione di non poter contare sull'aiuto dei parenti o che vengano a trovarsi in uno stato di necessità che compromette la loro indipendenza.

Al fine di prevenire processi di emarginazione e di istituzionalizzazione è data particolare attenzione ai:

- ◆ anziani soli o coppie di anziani autosufficienti, per i quali siano necessari interventi per il mantenimento dell'autonomia psico-fisica-relazionale;
- ◆ soggetti non autosufficienti che vivono soli, privi di supporti parentali, con particolare attenzione al grado di non autosufficienza ed al reddito;
- ◆ soggetti di qualsiasi età a rischio di emarginazione sociale che vivono soli o che non hanno adeguata assistenza a livello parentale;
- ◆ soggetti di qualsiasi età non autosufficienti, anche a tempo determinato a causa di impedimenti fisici che necessitano di assistenza per comprovate difficoltà oggettive (es. fratture con fasciature rigide, ecc);
- ◆ Anziani e/o adulti anche cronici o non-autosufficienti inseriti in un nucleo familiare. In questo caso l'intervento dovrà avvalersi della collaborazione dei familiari conviventi;
- ◆ Anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari (ricoveri ospedalieri, assenza di congiunti, mancanza di alternative al servizio).

- ◆ Il SAD, si propone di favorire il più possibile la partecipazione di altri soggetti che nel territorio, a diverso titolo, attivano risorse per la terza età (e non solo) per il comune raggiungimento degli obiettivi sopra citati.

Articolo 20. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il Comune nel favorire il mantenimento dell'anziano e/o del diversamente abile interviene con i seguenti servizi:

A. Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Il Sad è un'unità di offerta costituita da un complesso di prestazioni socio-assistenziali, offerte al domicilio delle persone anziane e/o disabili, al fine di consentire il mantenimento nel proprio ambiente. Persegue la finalità di favorire il miglioramento della qualità di vita, nonché per sostenere momenti di relazione e socializzazione. Per facilitare il progetto di assistenza individualizzato, il servizio sociale si relaziona con i Medici di Medicina Generale al fine di meglio rispondere alle esigenze delle persone anziane, malate croniche, non autosufficienti e disabili. Il servizio viene svolto fino al superamento dello stato di bisogno o fino alla rivalutazione dello stesso per la definizione di un nuovo progetto assistenziale meglio aderente alle mutate necessità del soggetto fruitore. Per la definizione del costo di compartecipazione si fa riferimento alla delibera di Giunta Comunale che viene redatta ogni anno dall'Amministrazione.

Le prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardano: le cure alla persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è volto ad assicurare all'utente, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, quegli interventi che gli consentano di conservare la routine quotidiana, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera autonoma.

La modalità di accesso e la disciplina di dettaglio del S.A.D. sono contenute nel presente regolamento.

B. Pasti al Domicilio. Il servizio pasti al domicilio è un'unità di offerta rivolta a persone anziane e/o disabili, parzialmente autosufficienti che, vivendo da sole o prive di sostegno familiare, non sono in grado di prepararsi il pasto autonomamente. Il servizio viene offerto fino al superamento del bisogno. Per la definizione del costo di compartecipazione si fa riferimento alla delibera di Giunta Comunale che viene redatta ogni anno dall'Amministrazione.

C. Trasporto Sociale. E' un servizio che consiste nell'accompagnamento delle persone anziane e/o disabili, prive di mezzi propri e in assenza di sostegno familiare e non in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico. Il servizio favorisce l'accesso alle strutture diurne, alle strutture ospedaliere e/o riabilitative. Per l'accesso al servizio e per la verifica della compartecipazione al costo si fa riferimento al regolamento del trasporto sociale istituito dal Comune.

CAPO I° ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 21. FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di Assistenza Domiciliare si pone come obiettivo principale quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane e/o disabili e si esplicita in un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti: le cure della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Favorisce, per quanto possibile, la permanenza dell'anziano e/o disabile nel proprio ambiente familiare e sociale.

Assicura all'utente, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, quegli interventi che gli consentono di conservare la routine quotidiana, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera autonoma.

Promuove iniziative sul piano culturale sollecitando il cittadino e la collettività sui temi della solidarietà, con funzione di prevenzione e supporto, mirando anche alla crescita e partecipazione delle organizzazioni di volontariato.

Articolo 22. DESTINATARI

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini che possiedano i requisiti di residenza e/o domicilio di soccorso nel territorio comunale, in particolare:

- gli anziani soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- le persone con ridotta autonomia per handicap, invalidità, disturbi del comportamento;
- le persone che vivono in situazioni di grave marginalità ed isolamento sociale;
- le famiglie con minori in situazioni di disagio sociale, il cui grado viene documentato da apposite relazioni del servizio sociale;
- le persone che non dispongono di sufficiente assistenza familiare;
- le persone che si trovano in particolari condizioni di bisogno temporaneo, tali da richiedere inserimenti presso Comunità Alloggio o Centri Residenziali, per il periodo che precede il ricovero.

Possono essere valutati singoli casi di anziani che abitano con i familiari, per assistenza di supporto e/o sollievo ai tenuti alle cure abituali, ed in particolare in presenza di particolari e/o temporanee esigenze dei familiari stessi o in presenza di altri familiari anziani o in difficoltà.

Articolo 23. MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SAD

Il Servizio può essere attivato su segnalazione:

- del richiedente;
- di un familiare;
- di un parente;
- di un vicino;
- del medico di base;
- di gruppi od organizzazioni di volontariato;
- di altri servizi.

L'ammissione prevede:

- presentazione della domanda, su apposito modulo, presso gli Uffici comunali;
- la predisposizione della documentazione, anche reddituale, prevista per l'erogazione del servizio (attestazione ISEE);
- l'analisi, da parte dell'Assistente Sociale, del bisogno sotto l'aspetto del disagio sociale e del grado di autonomia;
- raccolta d'informazioni sulla situazione familiare e sociale, tramite la convocazione presso i Servizi Sociali dell'ASL o la visita in loco dell'Assistente sociale.

L'Ufficio potrà richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda.

L'Assistente Sociale di riferimento invierà al competente Servizio apposita scheda di valutazione e di inserimento nel servizio contenente il tipo di prestazione da erogare ed i tempi di attivazione e mantenimento del servizio.

Nel caso in cui il Servizio di Assistenza Sociale non ritenga opportuno attivare il servizio dovrà darne motivata comunicazione al Responsabile del Servizio comunale competente.

Articolo 24. CRITERI DI AMMISSIONE

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda fino a concorrenza dei posti disponibili in base al personale impiegato.

Nel caso in cui il numero di richieste presentate nella stessa data sia superiore al numero dei posti disponibili l'ammissione sarà, prioritariamente, assicurata a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie (con assoluta priorità a chi ha un I.S.E.E. pari o sotto minimo vitale).

In caso di identiche condizioni economiche si terrà, inoltre, conto dei seguenti ulteriori criteri (in ordine di priorità):

- minore autonomia funzionale,
- assenza di risorse familiari disponibili;
- condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti;

Articolo 25. CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEI SERVIZI

Il Servizio attivato cessa in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- decesso;
- ricovero ospedaliero, in Casa di Riposo, Centri Sollievo, etc.;
- soggiorni climatici;
- soggiorni da parenti;

Il S.A.D. può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente e comunque compatibilmente con le risorse umane ed economico-finanziarie del Comune.

Il servizio sociale potrà modificare l'erogazione del servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

Nel caso in cui il Comune, per sopravvenuti giustificati motivi, si trovi nella oggettiva impossibilità di assicurare le prestazioni richieste potrà, disporre, previa comunicazione in tempo utile all'utente, la temporanea sospensione o riduzione della prestazione erogata ovvero, previo consenso ed accordo con l'utente stesso, mediante la sottoscrizione di accettazione delle condizioni di fruizione del servizio disporre l'attivazione di un servizio sostitutivo con un ente terzo, nel limite minore di tempo, utile al ripristino della prestazione erogata dal comune stesso.

Il costo della prestazione sarà a totale carico dell'utente.

Articolo 26. COMPETENZE SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

L'ammissione al S.A.D., ai sensi del presente Regolamento, così come la non ammissione, la cessazione, la sospensione, la riduzione e l'ampliamento rientrano tra le competenze del Responsabile del Servizio, che vi provvede, con propria determinazione.

Articolo 27. CARATTERE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni del S.A.D. devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità e sussidiarietà.

Esse devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi, secondo tempi, modalità e tipologia di prestazioni che verranno indicate dal Servizio di Assistenza Sociale.

Articolo 28. PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

I Servizi che potranno essere erogati, secondo la specificità, dal personale del S.A.D. potranno riguardare alcune o tutte quelle sotto elencate:

- a) aiuti domestici e disbrigo di commissioni (acquisti, pagamento bollette, servizio ritiro medicinali presso la locale Farmacia, etc.);
- b) cura della persona (compresa igiene personale);
- c) fornitura pasti e/o preparazione in loco del pasto;
- d) cambio della biancheria e altre prestazioni di lavanderia;
- e) aiuto assunzione pasti;
- f) uso di protesi e sussidi,
- g) frizione antidecubito e semplici medicazioni;
- h) attività di socializzazione, promozione dell'autonomia dell'anziano, azioni di stimolo alla vita associativa in cui il soggetto possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- i) Quant'altro a diverso titolo, si convenga necessario a detta degli operatori, dell'assistente sociale, delle richieste dell'utente e dei familiari.

Articolo 29. PERSONALE

Nell'ambito degli interventi socio assistenziali, oggetto del presente Regolamento, i servizi di assistenza domiciliare vengono erogati da operatori addetti all'assistenza in possesso di attestato di qualifica di "Ausiliario socio assistenziale" (C.R. 28.2.1989 IV/1267) ovvero di analogo titolo ai sensi della normativa nazionale.

Articolo 30. RAPPORTO TRA IL PERSONALE ED I DESTINATARI DEL SERVIZIO

I rapporti tra il personale ed i destinatari dei servizi devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Articolo 31. DIRITTI E DOVERI DELL'UTENZA

Per un migliore svolgimento del servizio l'utente deve:

- avvertire l'Assistente Sociale e, in caso di sua assenza, l'Assistente Domiciliare nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio;
- non chiedere al personale prestazioni fuori orario (anche a pagamento) nè prestazioni non previste dal mansionario che verrà presentato e sottoscritto dagli utenti;
- non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio.

L'utente nulla deve al servizio ed al personale ad esso preposto.

Eventuali reclami inerenti al servizio ed al personale addetto devono essere indirizzati al Responsabile del competente Servizio.

Nel caso in cui i rapporti fra utente e personale siano particolarmente difficili potrà essere avanzata la richiesta di sostituzione dell'operatore. Tale richiesta debitamente motivata, che può essere accompagnata dal parere dell'Assistente Sociale, sarà sottoposta all'esame del Responsabile del competente Servizio che deciderà in merito.

Articolo 32. RAPPORTI CON ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI

I Servizi Socio Assistenziali operano con l'obiettivo di integrarsi con gli altri servizi nel territorio, con gruppi di volontariato e con operatori di altri Enti.

Articolo 33. INTEGRAZIONI CON I SERVIZI SANITARI

Nel caso in cui l'utente abbia bisogno contemporaneamente di prestazioni assistenziali e sanitarie è da prevedere la formulazione di un piano di lavoro comune dei servizi coinvolti, nel rispetto delle specificità, del ruolo e delle responsabilità di ciascun Ente.

Articolo 34. PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

La partecipazione al costo del Servizio di Assistenza Domiciliare viene demandato annualmente alla decisione dell'organo competente.

Articolo 35. RICORSI

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta è ammesso ricorso al Responsabile del competente Servizio entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione.

I termini procedurali sono quelli stabiliti nel precedente art.16

CAPO II° PASTI A DOMICILIO

Articolo 36. PASTI AL DOMICILIO

Nell'ambito dei Servizi di Assistenza Domiciliare il Comune attiva un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente, allo scopo di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare quanto più possibile la sua istituzionalizzazione.

Al Servizio Pasti al Domicilio si applicano, in quanto compatibili, le stesse norme che disciplinano e regolano il servizio di assistenza domiciliare (da art. 22 ad art. 35 vigente

regolamento).

CAPO III° TRASPORTO ASSISTENZIALE

Articolo 37. SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTENZIALE

Il Comune attiva un servizio di trasporto sociale presso Centri diurni Anziani e Disabili, C.S.E, F.P., S.F.A. Centri trasfusionali e dialisi, Ambulatori Pubblici, Centri Ospedalieri rivolto a cittadini residenti anagraficamente nel Comune in particolari condizioni sociali che devono raggiungere le predette sedi per prestazioni socio-sanitarie.

Articolo 38. FINALITA'

L'istituzione del servizio di trasporto Servizi Sociali ha una finalità socio-assistenziale: si propone di attuare un intervento in favore dei cittadini di Castiglione d'Adda che per anzianità, malattia, situazioni di disagio o rischio di emarginazione, hanno bisogno di trasporto presso strutture pubbliche o private sanitarie o centri di riabilitazione per visite mediche specialistiche, analisi cliniche e terapie di riabilitazione.

Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.

Articolo 39. OBIETTIVI

Il servizio di trasporto sociale si propone gli obiettivi di:

- Permettere al cittadino che necessita di trattamenti e terapie sanitarie ambulatoriali o in day hospital di raggiungere le sedi terapeutiche;
- permettere alla famiglia dei soggetti portatori di handicap - anziani e minori – di accedere ai servizi senza dover affrontare oneri eccessivi in termini di tempo e risorse sia personali sia economiche;

Articolo 40. UTENTI DESTINATARI

La generalità dei cittadini residenti nel territorio di Castiglione d'Adda che, per anzianità, malattia, disabilità e situazione di disagio, non possono trovare soluzione diversa all'interno della propria famiglia o nel servizio di trasporto pubblico.

Questo tipo di prestazione viene fornito, compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio e con la possibilità di uso dei mezzi a disposizione, a favore di persone che:

- ◆ vivono a significativa distanza dal centro abitato, dai mezzi di trasporto, dai servizi;
- ◆ presentano un'autosufficienza ridotta o hanno un'impossibilità documentata (anche temporanea) a non poter utilizzare altri mezzi;
- ◆ non hanno familiari di riferimento o con situazioni familiari altamente multi problematiche.

Qualora vi sia la presenza di familiari di riferimento ma che abbiano impegni fissi e costanti o si trovino in particolari condizioni di difficoltà, il servizio di trasporto sociale può essere ugualmente attivato purché non vada a discapito di altri utenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1.

In particolare, il servizio si rivolge principalmente a:

- ◆ anziani (non autosufficienti o parzialmente autosufficienti) o persone equiparate ai sensi delle vigenti normative;
- ◆ persone in possesso di invalidità civile o affette da momentanea e certificata patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi;
- ◆ pazienti oncologici;
- ◆ disabili certificati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Casi particolari verranno vagliati ed autorizzati dall'Assessorato ai Servizi Sociali.

Articolo 41. PRESTAZIONE

Il servizio fa capo all'Assessorato ai Servizi Sociali che si avvale della figura dell'Assistente Sociale per il coordinamento tecnico funzionale del servizio, per l'individuazione degli aventi diritto e per la determinazione della quota di partecipazione al costo del servizio a carico dell'utente.

Il servizio si esplica in accordo con l'Assistente Sociale, l'utente e il conducente del veicolo del volontariato al fine di conciliare le esigenze, individuare i percorsi, i tempi e le modalità di erogazione del servizio.

Resta sottointeso che in caso di concomitanza di più richieste di trasporto nel medesimo giorno e in sedi diverse, verrà data priorità al richiedente che non sia in grado di contare sul sostegno di alcun familiare.

Il servizio, inoltre, consiste esclusivamente nell'accompagnare l'utente presso i servizi socio sanitari individuati.

Articolo 42. MODALITA' DI ACCESSO

Al servizio di trasporto sociale si accede attraverso formale richiesta, tramite modulo predisposto dai servizi sociali, a cura dell'interessato, dei familiari o di un delegato. Le domande dovranno specificare: il tipo di trasporto richiesto e contenere tutte le informazioni utili per l'analisi del caso, compreso l'impegno da parte dell'utente di compartecipazione del costo del trasporto. Per ragioni organizzative, le domande dovranno essere presentate almeno una settimana prima del trasporto: eventuali casi di urgenza verranno esaminati e confermati a seconda della disponibilità del mezzo.

La domanda va presentata in tempo utile al Responsabile del competente Servizio.

Alla domanda deve essere allegata adeguata documentazione medica concernente la tipologia di intervento richiesta, la località e la durata della cura.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio competente provvede d'Ufficio, anche su iniziativa di Enti ed Organizzazioni del Volontariato.

Articolo 43. VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

Le richieste pervenute vengono prese in esame dall'Ufficio Servizi Sociali che individua gli interventi più rispondenti al bisogno dell'interessato.

La tipologia e la frequenza delle prestazioni, tenuto conto della richiesta dell'interessato, verrà stabilita, dopo la valutazione complessiva del caso, dall'Assistente Sociale.

La fruizione delle prestazioni sociali agevolate verrà concordata con l'utenza, le prestazioni non verranno necessariamente fornite globalmente ad ogni assistito, ma

commisurate per necessità, intensità e ampiezza al bisogno personale dell'utente ed alle sue generali condizioni.

La formulazione di eventuali liste di attesa per l'accesso al Servizio, terrà prioritariamente conto sia del rischio di istituzionalizzazione o di emarginazione, sia del disagio economico presentato.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda fino a concorrenza dei posti disponibili e in relazione al personale impiegato.

Nel caso in cui il numero di richieste presentate alla stessa data sia superiore al numero dei posti disponibili l'ammissione sarà, prioritariamente, assicurata a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie (con assoluta priorità a chi ha un I.S.E.E. pari o sotto il minimo vitale).

In caso di identiche condizioni economiche si terrà, inoltre, conto dei seguenti ulteriori criteri:

- minore autonomia funzionale;
- assenza di risorse familiari disponibili;
- condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Nello svolgimento delle proprie attività, gli operatori si avvarranno della stretta collaborazione dei medici curanti e di tutti i presidi socio-sanitari operanti sul territorio, nonché di tutte le organizzazioni di volontariato che attraverso un intervento integrato, finalizzano la loro attività al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità proprie del Servizio Sociale.

Spetta agli operatori del Servizio, proporre la modifica o la sospensione degli interventi, quando si presentano le condizioni che richiedono un cambiamento.

Articolo 44. CARATTERE DELLE PRESTAZIONI

Nell'organizzazione del predetto servizio verranno osservate le seguenti prescrizioni organizzative :

- la domanda deve essere presentata almeno 7 (sette) giorni prima dell'effettiva data di richiesta dell'attivazione, per consentire al competente Servizio, l'istruttoria della pratica e, in caso di ammissione, l'organizzazione del servizio medesimo;
- Solo in casi di assoluta, improrogabile e dimostrata necessità è possibile derogare l'ordine temporale di cui sopra;
- L'ammissione al servizio è, comunque, subordinata all'effettiva disponibilità, in termini organizzativi, del mezzo a ciò adibito da parte dell'Amministrazione Comunale in funzione di impegni ed incombenze precedentemente assunte per i servizi già in essere con altri utenti;
- In nessun caso possono essere richiesti al personale servizi e/o prestazioni difformi da quelli espressamente autorizzati;
- L'Amministrazione Comunale dispone di ogni e più ampia riserva e facoltà in ordine all'organizzazione complessiva del servizio potendo, in caso di necessità e/o più semplicemente opportunità, adottare soluzioni organizzative/gestionali in grado di ottimizzare le prestazioni del servizio medesimo anche ricorrendo a trasporti multipli;
- Il trasporto può essere richiesto solo per centri di Cura localizzati nell'ambito del territorio della Provincia di Lodi e delle Province confinanti; Solo in caso di assoluta comprovata necessità ed in assenza di dimostrate alternative organizzative può essere autorizzato il trasporto per Centri di Cura fuori dalle predette Province, purché ciò non comporti pregiudizievoli conseguenze organizzative in ordine

alla gestione complessiva del servizio. In tal caso verrà formulato motivato diniego da parte del Responsabile del competente Servizio;

- L'utente ammesso a fruire del trasporto è tenuto a comunicare, per tempo, ogni intervenuta variazione in grado di incidere sull'organizzazione del servizio medesimo al fine di consentire eventuali modifiche e/o sostituzioni;
- Nel caso in cui l'utente, benché precedentemente richiamato in termini formali, perseveri in ripetute violazioni in grado di arrecare pregiudizio alla regolare e normale gestione organizzativa del servizio, il Responsabile del competente Servizio può, con motivato provvedimento, disporre la revoca del precedente atto di ammissione al servizio;
- La domanda di attivazione del servizio deve essere presentata solo ed esclusivamente presso gli Uffici comunali. E' vietato ogni diretto contatto con il personale operativo preposto al servizio medesimo.

Articolo 45. TIPOLOGIA DEI TRASPORTI

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti.

A. Anziani (non autosufficienti o parzialmente autosufficienti) o persone equiparate ai sensi delle vigenti normative, nonché persone in possesso di invalidità civile o affette da momentanea e certificata patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi:

- accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
- accompagnamento per esami clinici;
- accompagnamento per effettuare cure fisiche;
- accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi.

B. Pazienti oncologici:

- accompagnamento a visite mediche specialistiche;
- accompagnamento per esami clinici;
- accompagnamento a cicli di cure legato alla patologia;

C. Disabili certificati ai sensi delle vigenti disposizioni normative:

- trasporti a centri semi-residenziali socio-riabilitativi;
- richieste che rientrino nel P.A.I. redatto dai servizi sociali competenti;
- accompagnamento strutture scolastiche nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 2.

(l'elenco sopra riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo)

L'uso del trasporto sociale ha di norma un carattere non continuativo. Il responsabile del servizio in casi eccezionali, per esigenze del tutto particolari, può autorizzare il trasporto quotidiano purché ciò non precluda ad altri utenti la possibilità di usufruire del servizio.

Articolo 46. COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL SERVIZIO

Agli utenti del servizio di trasporto sociale è richiesta la tariffa di contribuzione economica in vigore.

L'importo della contribuzione è determinato annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessorato ai servizi sociali.

Qualora ne ricorrano le condizioni, tale tariffa sarà assoggettata alle esenzioni previste dall'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare.

Articolo 47. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di fermo forzato degli automezzi a disposizione per guasti o manutenzione, il servizio sarà sospeso per la durata del fermo degli stessi.

Articolo 48. ADDETTI AL TRASPORTO SOCIALE

Il trasporto viene effettuato su mezzi di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Il trasporto può essere effettuato da:

- ◆ personale dipendente dall'Amministrazione Comunale;
- ◆ Volontari del servizio civile o altro personale volontario operante presso il Comune o presso Enti, Istituzioni o Associazioni che collaborano con l'Amministrazione Comunale.

PARTE QUARTA: NORME COMUNI

Articolo 49. PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INTEGRAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

L'utente è tenuto a partecipare al costo del singolo servizio erogato secondo le relative modalità previste dal presente regolamento o in riferimento agli specifici regolamenti.

Nel caso di utenti privi delle necessarie risorse economiche, i servizi saranno comunque assicurati a parziale o totale carico dell'Amministrazione previa la valutazione dell'Assistente Sociale.

Le richieste di ammissione all'integrazione al costo dei servizi a domanda individuale (SAD, Pasti al Domicilio, Trasporto Sociale) devono essere presentate su apposito modulo, dirette al Sindaco e all'Ufficio Servizi alla Persona, e consegnate all'Ufficio Protocollo.

Le istanze presentate devono contenere le certificazioni relative alla situazione reddituale (ISEE) familiare e personale in osservanza del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 109 e di ogni altra documentazione ritenuta utile per l'accertamento dello stato di bisogno, nonché la situazione economico patrimoniale dei soggetti tenuti agli alimenti per poterne determinare la capacità massima di contribuzione da parte degli stessi.

Articolo 50. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione, avvalendosi anche dell'ausilio degli uffici competenti quali ad esempio l'Ufficio anagrafe, l'Ufficio Tributi, l'Ufficio Urbanistica, la Motorizzazione, il Ministero delle Finanze, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai fini dell'accoglimento della domanda, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

E' garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003). Gli atti e i documenti raccolti nel corso dell'istruttoria verranno conservati nel fascicolo relativo all'interessato

Articolo 51. NORME DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui il Comune di Castiglione d'Adda venga a conoscenza di eventuali abusi e/o il mancato rispetto del presente regolamento comunale, si riserva la facoltà di interrompere immediatamente l'erogazione della prestazione, anche in modo totale e definitivo e di segnalare eventuali atti illeciti o irregolarità alle Autorità competenti.

Articolo 52. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame da parte del Consiglio Comunale, diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, o si rinvia ai regolamenti comunali attualmente in vigore.